

COMUNE DI PIETRAPERZIA

REGOLAMENTO PER I PERCETTORI CANTIERI DI SERVIZIO EX L.R. N.5/2005 E SS.MM.II-EX RMI

PREMESSA

Premesso che l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 27 del 31/12/2016, riconosce ai percettori del reddito minimo di inserimento – cantieri di servizio, di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 5 del 19/05/2005, alcune misure previste nell'art. 8 del decreto Legislativo n. 468/1997;

Preso atto, altresì della direttiva n. 1341 del 13/01/2017 da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – “interventi per la tutela e l'occupazione dei percettori del reddito minimo di inserimento”;

RITENUTO necessario adottare apposito regolamento sulle materie di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 468/1997, riconoscendo ai predetti percettori i diritti previsti dal già citato Decreto Legislativo e dalla Direttiva n. 1341 del 13/01/2017 dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro.

REGOLAMENTO

ART. 1

(RIPOSO)

I percettori della L.R. n. 5/2005 e ss.mm.ii. del Comune di Pietraperzia che durante il mese svolgono attività per un periodo massimo di 20 ore settimanali (80) mensili, spettano nell'arco dell'anno 30 giorni di riposo, mentre per coloro che svolgono orario ridotto, verranno computati i giorni di riposo proporzionalmente al numero di giornate utilmente impegnate ai fini delle attività progettuali. La proporzione stabilita, adeguata alla normativa vigente per i lavoratori socialmente utili, è di 2,5 giornate al mese.

ART. 2

(MALATTIA)

Ai percettori assegnati al Comune di Pietraperzia vengono riconosciuti nell'arco dell'anno solare, un massimo di novanta giorni di malattia debitamente documentata con certificazione sanitaria. Le assenze per malattia comportano, a partire dal terzo giorno consecutivo, una riduzione del 50% della quota di compenso giornaliera, secondo la scala di equivalenza. La riduzione si applica anche se tra un periodo di malattia ed un altro decorrono meno di 48 ore. Per le giornate di malattia eccedenti il limite sopra stabilito, non verrà corrisposto alcun trasferimento monetario.

Tale riduzione non verrà applicata nei seguenti casi:

- Ricovero ospedaliero;
- Convalescenza post ricovero documentata da struttura pubblica
- Infortunio sul lavoro attestato dall'INAIL
- Terapia salvavita ed altre assimilabili quali emodialisi, trattamento riabilitante aids, chemioterapia, accertate dalle competente ASL o struttura convenzionata.

Decorso il suddetto periodo, nel caso di malattia certificata e protratta nel tempo, il predetto personale potrà astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di 30 giorni, perdendo il diritto a percepire i relativi emolumenti.

Superato il tetto massimo il beneficiario sarà sostituito da un componente del proprio nucleo familiare maggiorenni (moglie, figlio/a ecc).

L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente, al Responsabile del Settore cui lo stesso è assegnato, a mezzo telefonico, e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento.

ART. 3

(LEGGE 104/92)

In riferimento alla Legge 104/92, i percettori della L.R. n. 5/2005 e ss.mm.ii. portatori di handicap grave o che assistono il coniuge, parenti o affini entro il terzo grado con handicap grave (art. 3 comma 3 L.104/92), possono usufruire di permessi retribuiti pari a n. 3 g. al mese a condizione che non siano ricoverati, presso istituti specializzati. I soggetti beneficiari di detti permessi sono:

- I percettori che assistono il proprio coniuge;
- I genitori anche adottivi, di soggetti portatori di handicap;
- I percettori che assistono parenti o affini entro il terzo grado affetti da handicap grave;

I percettori dovranno inoltrare regolare richiesta così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 4

(Sospensione per gravi e documentati motivi personali o familiari)

E' facoltà del Comune di Pietraperzia compatibilmente con le esigenze delle attività progettuali, concedere al percettore un periodo di sospensione dall'utilizzazione in progetti riguardanti la L.R. n. 5/2005 e ss.mm.ii., in presenza di gravi e documentati motivi personali o familiari. Durante il periodo di sospensione il percettore non ha diritto al trasferimento monetario. Per l'autorizzazione alla sospensione, il percettore deve presentare al Comune di Pietraperzia con congruo anticipo, apposita istanza, alla quale deve essere allegata, pena la improcedibilità della stessa, la documentazione comprovante fatti analiticamente documentati attraverso certificazioni provenienti da enti e/o organismi pubblici o a quest'ultimi assimilati ai sensi di legge. Il percettore non può assentarsi dalle attività progettuali prima di aver ricevuto comunicazione che il periodo di sospensione è stato autorizzato. Tale sospensione non può superare mesi 4 per ogni anno solare.

ART. 5

(Assenze per donazione sangue)

Il percettore ha diritto ad assentarsi dalle attività il giorno in cui effettua la donazione del sangue. Lo stesso deve produrre all'ufficio di appartenenza certificato attestante l'avvenuta donazione. Tale assenza non comporta la sospensione degli emolumenti.

ART 6

(Assenza per maternità e adozioni)

E' riconosciuto il periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dal D. Lgs. 26 Marzo 2001, n. 151, durante il quale viene loro corrisposto un trasferimento monetario pari all'80% di quello spettante.

Le beneficiarie interessate possono godere della flessibilità della maternità (un mese prima e quattro dopo il parto) così come disposto dal D. Lgs. 26 Marzo 2001, n. 151, sempre che non abbiano usufruito dell'interdizione anticipata o che la stessa sia cessata nelle prime fasi della gestazione. Detta flessibilità può essere richiesta dall'interessata al Responsabile del Settore ove presta servizio. Tutta la documentazione relativa a tali assenze deve essere presentata al V Settore Servizi Sociali del Comune di Pietraperzia.

ART. 7

(Permessi per comparizione innanzi alle autorità giudiziarie)

Il percettore, invitato a comparire dall'Autorità Giudiziaria, può usufruire di permesso retribuito per l'intera giornata, solo nel caso in cui è chiamato a rendere testimonianza. Detti permessi saranno giustificati da attestazione rilasciata dalla stessa Autorità Giudiziaria.

ART. 8

(Infortunio o malattia professionale)

Nel caso di infortunio o malattia professionale, al percettore è corrisposto l'assegno a copertura totale dell'indennità spettante. Sarà cura dell'Ufficio ove il lavoratore presta servizio, inoltrare all' INAIL, la relativa denuncia, entro le 48 ore successive all'evento.

ART 9

(Permessi per la partecipazione ad assemblee Sindacali)

Il percettore può partecipare alle assemblee delle organizzazioni sindacali fino ad un massimo di 10 ore all'anno, mantenendo la corresponsione degli emolumenti. Le assemblee possono essere indette dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e destinatarie di apposita delega sindacale da parte dei beneficiari. Quando le assemblee sono indette all'interno del Settore o Ufficio dove si presta la propria attività, il Comune di Pietraperzia, è tenuto a mettere a disposizione un locale idoneo allo svolgimento della stessa.

ART. 10

(Permessi per cariche istituzionali)

I percettore della L.R. n. 5/2005 e ss.mm.ii., componenti dei consigli comunali di altri Comuni rispetto a quello ove si presta attività, provinciali, ecc., hanno diritto di assentarsi dalle attività progettuali secondo l'art. n. 20 della legge Regionale n. 30/2000.

ART. 11

(Doveri del lavoratore)

Il percettore ha il dovere di conformare ed adeguare il proprio comportamento in modo da garantire l'andamento e l'efficienza delle attività progettuali a cui è stato destinato. Il percettore è tenuto ad assumere un contegno adeguato all'attività espletata nel rispetto dell'utenza, rispettando l'orario di lavoro e le indicazioni impartite dai Responsabili di Settore, comprese le disposizioni di natura formale (comunicare i permessi, malattie e quant'altro). Il percettore è tenuto, altresì, a mantenere la massima riservatezza sugli atti di cui viene a conoscenza durante l'espletamento delle proprie mansioni.

ART. 12

RITARDI, ASSENZE, ASSENZE INGIUSTIFICATE

Il percettore è sempre tenuto al rispetto dell'orario di servizio e deve comunicare telefonicamente al Responsabile del Settore cui è assegnato eventuali ritardi dovuti a motivi eccezionali o di forza maggiore. I ritardi predetti devono essere recuperati entro il mese in cui si verificano. La mancata osservanza dei doveri, comporta l'adozione di sanzioni disciplinari che saranno adottate dal Responsabile del Settore cui il percettore è assegnato.

ART. 13

(Adempimenti dei responsabili e sanzioni ai percettori)

I Responsabili cui sono assegnati i percettori della L.R. n. 5/2005 e ss.mm.ii. sono tenuti a:

1. Utilizzare i percettori solo nell'ambito di strutture del Comune di Pietraperzia;
2. Fornire tutti gli strumenti e gli attrezzi di prevenzione antinfortunistica nonché la necessaria informazione/formazione per le attività da svolgere nel più rigido rispetto della normativa posta a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. Vigilanza sulle presenze dei percettori nei luoghi di attività assegnati nonché sulla corretta esecuzione delle attività progettuali;
4. Predisposizione delle modalità di recupero delle ore non effettuate o di ritardo, nonché il rilascio di apposite autorizzazioni per permessi, riposi o altra assenza prevista dal presente regolamento;
5. Comunicazioni al responsabile del V Settore del Comune circa eventuali provvedimenti sanzionatori;

6. Predisporre l'orario di attività di ciascun percettore, tenendo conto, oltre che delle esigenze dell'ufficio, anche di quelle del percettore, nel caso in cui frequenti corsi di studio o di formazione;
7. Non assegnare ai percettori funzioni di coordinamento di attività lavorative, in quanto non può essere loro attribuita alcuna responsabilità relativa a procedimenti amministrativi;

La mancata osservanza dei doveri, comporta l'adozione di sanzioni disciplinari che saranno adottate dal responsabile assegnatario e possono essere irrogate a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Le sanzioni sono: censura scritta, multa fino a 4 ore di retribuzione, sospensione dell'assegno fino a 10 giorni, cancellazione dagli elenchi dei Cantieri di Servizi.

a) La sanzione della censura scritta si applica per:

- Inosservanza delle disposizioni di servizio;
- Frequente inosservanza dell'orario di servizio;
- Allontanamento del luogo di attività senza previa formale autorizzazione del Responsabile;
- Uso, per ragioni che non siano connesse alle attività lavorative assegnate, dei locali, mobili, macchinari, attrezzi, strumenti e automezzi di proprietà dell'amministrazione, ovvero la mancata cura e/o custodia degli stessi, ove affidati;
- Mancata o non tempestiva comunicazione del motivo dell'assenza all'inizio dell'orario di attività del giorno in cui la stessa si verifica.

b) La sanzione della multa fino a 4 ore di retribuzione si applica per:

- Inosservanza delle procedure previste per la rivelazione delle presenze;
- Negligenza dell'esecuzione dei compiti assegnati, ovvero mancato svolgimento degli stessi secondo le disposizioni ricevute;
- Comportamenti non consoni ai doveri d'ufficio;
- Condotta non conforme ai principi di correttezza verso i dipendenti comunali e/o nei confronti degli utenti;

c) Sospensione dell'assegno e dal lavoro fino a un massimo di 10 giorni si applica per:

- Recidiva delle mancanze previste al comma precedente che abbiano comportato rifiuti ingiustificati di eseguire i compiti assegnati;

d) La sanzione della cancellazione dagli elenchi dei Cantieri di Servizi si applica per:

- Recidiva delle fattispecie previste dal comma precedente che abbiano comportato l'applicazione della multa;
- Timbratura del cartellino di presenza al posto di un altro beneficiario, ovvero manomissione dei documenti di presenza;
- Testimonianza falsa o reticenza in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

- Violazione dei doveri di comportamento non compresi specificamente in quelli precedentemente elencati, da cui sia comunque derivato danno all'amministrazione o agli utenti;
- Assenza ingiustificata e arbitraria dalle attività progettuali per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi;
- Contraffazione o mendace documentazione presentata all'amministrazione Comunale.